Ferimento di animali domestici con tagliole

Domanda: Capita spesso che in terreni, anche privati, animali domestici vengono feriti con tagliole anche in modo grave; a volte è purtroppo necessario anche amputare un arto. Quale normativa si può applicare? Può essere ipotizzabile una violazione penale per lesioni all'animale? Ma di fatto, inoltre, le tagliole possono essere ricomprese nella L. 157/92 in cui si vieta ogni tipo di trappola?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) : Il quesito, di sicuro interesse generale, pone due ordine di problematiche.
Deve premettersi che il provocare ad un animale domestico o selvatico delle lesioni gravissime, e produttive di gravissime sofferenze, cagionate da una tagliola è condotta pacificamente sussumibile nell'ipotesi di tentata uccisione di animale ex artt. 56 e 544-bis c.p., aggravata dall'uso del mezzo insidioso.
Non vi è infatti dubbio che chi appone la trappola lo fa al precipuo fine di uccidere gli animali che possono transitare in quel fondo.
E' opportuno ricordare come sulla questione specifica delle tagliole, la Suprema Corte si è sempre espressa in senso negativo, proprio perchè le stesse, provocando la morte dell'animale per dissanguamento, finiscono inevitabilmente con l'infliggere ingiustificatamente sofferenze integranti in ogni caso il reato di cui trattasi. (ex multis, Cass.pen. III, 11 dicembre 1998 n. 12910).... "deve ritenersi parimenti censurabile l'uso dei lacci e delle trappole, capaci non solo a cagionare gravi ed ingiustificate sofferenze agli animali catturati, rendendone oggettivamente impossibile, se necessaria, la liberazione, ma addirittura capaci di provocare, a cagione della loro non selettività, un ingiustificato depauperamento della fauna selvatica nel suo complesso" (sul punto cfr. Cass. pen. III 2 giugno 1999 n. 2064).

Tale circostanza peraltro fuga ogni dubbio in ordine alla sussistenza del dolo in capo all'agente, di tipo diretto e non eventuale.
Nessun dubbio in ordine alla possibilità (*recte*: alla doverosità) di sottoporre a sequestro preventivo le tagliole, essendo chiaro da un lato il *fumus commissi delicti*, dall'altra la necessità di impedire la commissione di ulteriori reati.

Da analizzare con attenzione, di contro, nel caso di specie, l'applicabilità delle norme di cui alla legge quadro 11 febbraio 1992 n.157 (cfr. art.30 comma 1 lett.h) , stante che le tagliole non paiono essere state apposte a scopo venatorio, da intendersi in ogni caso in senso ampio, quale attività che comprende sia i prelievi selettivi che le catture delle specie protette.

Vi è tuttavia da dire, che, come si accennava poc'anzi, l'uso di questo tipo di *offendicula* risulta essere espressamente censurato dalla legge quadro sulla tutela della fauna selvatica omeoterma, proprio in ragione della circostanza che non solo di tratta di mezzi idonei ad

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

infliggere lesioni agli animali che non trovano, nel nostro ordinamento, alcun tipo di giustificazione (e per questo motivo, trattasi di una condotta pacificamente sussumibile nell'ipotesi di reato descritta in premessa) ma che risultano altresì idonei a cagionare un altrettanto ingiustificato depauperamento della fauna selvatica, in ragione della non elettività degli stessi.

Pubblicato il 23 settembre 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)